



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

## **Dipartimento Energia**

### **Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

**VISTA** la proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che è stata adottata il 30 giugno 2024;

**VISTO** il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

**VISTO** l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che ha stabilito i criteri per la definizione, attraverso un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito: CSEA), prevedendo che:

- a) la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;
- b) nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici - GSE (nel seguito: GSE) l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE da restituire in un periodo di venti anni a decorre dall’entrata in esercizio degli impianti;



## *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

- c) l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 181 del 2023 secondo cui la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all'energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268 con il quale, in attuazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023, ha disciplinato il meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l'anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

**VISTI**, in particolare, i commi 1 e 2, dell'art.8 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268, ai sensi dei quali con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo che disciplinano in particolare:

- a) la presentazione delle manifestazioni di interesse al bando, inclusi i modelli per l'accesso alla misura;
- b) la procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione;
- c) il contratto di anticipazione nonché il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori;
- d) il contratto di restituzione nonché il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori o ai soggetti terzi interessati per le fasi di anticipazione e di restituzione dell'energia elettrica rinnovabile;
- e) le modalità con cui avviene la restituzione dell'energia elettrica già anticipata o dei benefici goduti nei casi di recesso del contratto di anticipazione;
- f) le modalità e i termini con cui il cliente finale energivoro può modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione e la eventuale rideterminazione della nuova capacità di generazione funzionale alla sua restituzione;

**VISTA** la nota ns prot 0194093 del 24 ottobre 2024, con cui il GSE ha sottoposto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'approvazione delle regole operative secondo quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268;



## *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

VISTA la nota del 25 settembre 2024 con cui la Commissione europea ha richiesto alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea informazioni sulla misura prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

*(Approvazione delle regole operative GSE)*

1. Sono approvate le regole operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 luglio 2024 n. 268, allegate al presente decreto (Allegati 1, 2 e 3), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 2**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto è trasmesso al GSE, al GME, CSEA e all'ARERA per i seguiti di competenza.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [www.mase.gov.it](http://www.mase.gov.it), e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

**Il Direttore Generale**

**Alessandro Noce**